

ARTICOLO XIV dello Statuto del GLFI

Rinvio al Regolamento

Per quanto non espressamente specificato nel presente Statuto e allo scopo di dare concreta applicazione al medesimo nell'ambito della attività propria, il GRUPPO LIONS FOTO ITALIA si doterà di un REGOLAMENTO, emendabile con maggioranza semplice dei soci presenti all'Assemblea.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO LIONS FOTO ITALIA RATIFICATO NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2019

In rosso le modifiche apportate nell'Assemblea del 9 luglio 2024

ARTICOLO II

SCOPI

****organizzare, promuovere, sostenere, in proprio o in collaborazione con Circoli Fotografici, Enti e Associazioni corsi, concorsi, manifestazioni varie allo scopo di diffondere all'esterno la cultura lionistica del "We Serve" e per la realizzazione di Service. Per gli stessi scopi potrà essere concesso dal CD il patrocinio economico o non economico del GLFI dietro richiesta scritta al Presidente.**

ARTICOLO III

Paragrafo 4. RICHIESTA DI ADESIONE

È requisito fondamentale per chi richiede di aderire al LFI di avere una specchiata reputazione alla luce del Codice dell'Etica Lionistica. Tale requisito verrà valutato dal Consiglio Direttivo e sarà motivo dirimente per l'approvazione della ammissione di un nuovo socio. Oltre a questo requisito e all'appartenenza quale socio in regola di un Leo/Lions Club in regola, nessun altro requisito può essere richiesto per l'adesione al LFI. Nè l'adesione può essere negata per motivi differenti da questi medesimi.

L'adesione al LCI è compatibile con l'analoga adesione ad altri raggruppamenti tematici operanti nell'ambito del MD 108 ITALY o ad altri Clubs con le medesime finalità del LFI.

Paragrafo 6. RIAMMISSIONE DI SOCI

La riammissione alla qualifica di socio può essere negata se al momento delle precedenti dimissioni il socio ha con il proprio comportamento, con discorsi o con scritti nuociuto al LFI o alla Associazione dei Lions Club International.

Non può essere riammesso il socio che all'atto delle precedenti dimissioni non abbia provveduto al saldo di eventuali debiti nei confronti del LFI, salvo che non possa provare la sua buona fede.

ARTICOLO VI

Paragrafo 1. MEMBRI

Il numero designato di due consiglieri è da considerarsi come numero "minimo" e non come numero massimo per il buon funzionamento del CD; con la possibilità di eleggere quattro consiglieri, considerando che al momento della fondazione del Gruppo il numero dei Soci era limitato.

Paragrafo 3. QUORUM.

Come presenza fisica è da intendersi non solo quella di "persona", ma anche la presenza contestuale, contemporanea e riconoscibile del socioda parte del Presidente del LFI su piattaforma informatica. La votazione è consentita purchè contemporanea a quella dei presenti in sede assembleare. Tale tipo di presenza e di votazione è stata adottata già in sede nazionale e internazionale più volte dai Lions per poter far fronte agli isolamenti pandemici. Essa permane tutt'ora anche per poter consentire la partecipazione, la possibilità di intervenire e di votare ai soci residenti in sedi lontane e impossibilitati a presenziare sul luogo assembleare. Vedi Art VI Comma 2 e 3 dello Statuto.

Paragrafo 4. COMPITI E POTERI

Tutte le iniziative promosse dal LFI dovranno essere preventivamente sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che ne valuterà anche la coerenza con le finalità di cui all'art.II.

Le iniziative dovranno inoltre conformarsi sempre ai principi di tutela e salvaguardia della dignità degli individui, dei gruppi sociali, dei gruppi etnici, delle nazioni, dell'Associazione dei Lions Club International e delle Associazioni umanitarie o con finalità ad esse affini.

Per ciascuna delle iniziative approvate il Consiglio Direttivo dovrà individuare, su proposta del Presidente, un referente responsabile. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda a tale designazione il referente responsabile sarà il Presidente.

Le iniziative riguardanti l'espletamento di concorsi, selezioni, segnalazioni di opere o che ne abbiano come scopo la loro pubblicazioni od il loro utilizzo dovranno essere sottoposte a bando con relativo regolamento, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

In tale caso il regolamento dovrà indicare la modalità di costituzione della giuria e dovrà rendere esplicite le modalità ed i criteri di giudizio.

Di preferenza i regolamenti legati ad eventi di cui sopra dovranno prevedere paragrafi e sezioni speciali esclusivamente dedicate ai soci del LFI. Eventuali premi previsti per i soci del LFI non potranno mai essere costituiti da somme di denaro e dovranno comunque conformarsi a principi di sobrietà, con rigorosa esclusione di premi aventi cospicuo valore monetario intrinseco.

Le iniziative che comportano capitoli di spesa eccedenti l'ordinarietà dovranno per la loro approvazione essere accompagnate da una relazione contenente il conto economico preventivo e la modalità di impiego e il reperimento delle risorse.

Tutti i contributi e le donazioni liberali provenienti da persone od enti non appartenenti al LFI dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Sono ammissibili solo contributiche garantiscano la totale trasparenza della donazione e l'assenza di finalità di comparaggio od altre finalità estranee o che possano nuocere alla Associazione dei Lions Club International.

Per tutte le iniziative che comportano capitoli di spesa dovrà essere prodotti a consuntivo un conto economico corredato dai relativi giustificativi a cura del referente responsabile.

ARTICOLO VII

Paragrafo 1. COMPITI

Il Presidente ha facoltà di nominare Commissioni (per la durata del propriomandato) o Comitati (per il conseguimento di obiettivi particolari) per coadiuvarlo nell'espletamento del proprio incarico.

Il Presidente è membro di tutti i Comitati e le Commissioni e li presiede.

Paragrafo 3. REMUNERAZIONE

Eventuali rimborsi di spese sostenute o anticipate dai soci o dagli officers nell'ambito delle attività del LFI saranno riconosciuti solo se preventivamente

approvate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO VIII

Paragrafo 2. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di controversie sorte tra i Soci ed il Consiglio Direttivo o tra i Soci e singoli Officer e **Coordinatori Territoriali**.

Ogni Socio od Officer o **Coordinatore Territoriale** può richiedere attraverso il Presidente, o attraverso l'immediato Past Presidente se il Presidente è parte nella controversia, l'attivazione della procedura di risoluzione di controversie formulando le proprie richieste. Il Collegio dei Probiviri in seduta congiunta od attraverso uno dei propri componenti delegati allo scopo ascolterà personalmente le parti coinvolte, chiedendo loro la consapevole ed unanime volontà di sottostare alla procedura di risoluzione di controversie e quindi, dopo aver deciso sulla propria competenza e dopo una eventuale fase istruttoria, nel tempo massimo di trenta giorni in seduta congiunta esporrà verbalmente alla presenza dei contendenti le proprie conclusioni sul merito.

Il Collegio darà successivamente comunicazione al Presidente ed al Segretario della propria decisione per gli eventuali adempimenti conseguenti. Il Collegio dei Probiviri opera senza formalità ed in via breve, con criteri di equità, attenendosi in prima istanza al Codice dell'etica Lionistica, e le sue risoluzioni devono tendere alla conciliazione del conflitto e alla bonaria composizione delle controversie. Le sue deliberazioni sono obbligatorie, inappellabili e vincolanti per le parti che vi ricorrono. La procedura di risoluzione di controversie non è competente per dirimere conflitti tra singoli soci. La procedura di risoluzione di controversie non è competente in merito all'esito di selezioni o a premiazione o a segnalazione o a menzione di opere presentate o prodotte nell'ambito di manifestazioni, eventi od iniziative legate alla attività proprie del LFI. E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione o gettone per l'attività del Collegio dei Probiviri. Eventuali spese vive documentate sostenute per l'attività di risoluzione di controversie saranno a carico della parte soccombente o compensate tra le parti, secondo decisione del Collegio medesimo.

ARTICOLO IX

Paragrafo 1. RIUNIONI

Tutte le riunioni aventi come scopo il conseguimento delle finalità di cui

all'art.1 dello Statuto, che prevedano la presenza di soci del LFI costituiscono riunioni ordinarie. I soci vi partecipano a proprie spese e conformando il proprio comportamento ai principi etici ed agli scopi del Lions Club International. In particolare, i soci dovranno rigorosamente astenersi dall'esprimere commenti od opinioni che possano recare danno al LFI, all'Associazione dei Lions Club International ed ai loro singoli appartenenti. Alle riunioni possono partecipare tutte le persone interessate alle finalità del LFI, anche non appartenenti alla Associazione dei Lions Club International e che volontariamente e consapevolmente si conformino alle linee di comportamento di cui sopra. A tale fine la loro partecipazione, su indicazione del Presidente, potrà essere affiancata da un socio del LFI che avrà cura di accompagnare il corretto ed armonico inserimento di tale persona nella compagine.

\

Paragrafo 4. QUORUM

Il quorum delle riunioni straordinaria ed annuale è conseguito in prima convocazione con la presenza fisica della maggioranza dei soci del GLFI. Il quorum è altresì validamente conseguito in seconda convocazione con qualunque numero dei presenti. La prima e seconda convocazione possono essere indette entrambe nella stessa giornata a distanza di un'ora l'una dall'altra.

Come presenza fisica è da intendere non solo quella di persona, ma anche la presenza contestuale, contemporanea e riconoscibile del socio su piattaforma informatica. La votazione è consentita purché contemporanea a quella dei presenti in sede assembleare. Tale tipo di presenza e di votazione è stata adottata già in sede nazionale e internazionale più volte dai Lions per poter far fronte agli isolamenti pandemici. Essa permane tutt'ora anche per poter consentire la partecipazione, la possibilità di intervenire e di votare ai soci residenti in sedi lontani e impossibilitati a presenziare sul luogo assembleare.

Per le riunioni del CD vedi Art. VI dello Statuto Comma 2 e 3.

ARTICOLO VIII

Paragrafo 1. ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO IX

Paragrafo 2. RIUNIONI STRAORDINARIE

Paragrafo 3. RIUNIONE ANNUALE

Le riunioni straordinarie e la riunione annuale saranno convocate con le modalità previste all'art.IX dello Statuto.

Esse sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in sua assenza dall'immediato Past Presidente, o in sua assenza dal socio più anziano presente alla riunione.

A tali riunioni sono ammessi solo i soci effettivi, i soci associati ed i soci onorari del LFI, ciascuno con le proprie prerogative statutarie. Tutti i soci possono prendere la parola in Assemblea sui temi all'Ordine del Giorno, secondo l'ordine di iscrizione in in apposito elenco tenuto dal Segretario e per il tempo stabilito dal Presidente prima dell'inizio della discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sugli interventi di merito. Il Presidente dovrà svolgere la riunione ordinatamente secondo i punti all'O.d.G. preventivamente comunicati. Eventuali modificazioni, sospensione o rinvio nella trattazione dei punti all'O.d.G. dovranno essere approvati dalla Assemblea. Il Presidente, anche su indicazione di singoli soci, ha facoltà di invitare alle riunioni persone non associate al LFI o non soci dei Lions Club International in qualità di esperti su particolari materie in discussione. Essi prendono parte alla intera o ad una parziale trattazione all'O.d.G. con funzione consultiva e senza potere di voto. La loro presenza non contribuisce al conteggio per il conseguimento del quorum o delle maggioranze per la ratifica delle decisioni. Le deliberazioni votate in sede di riunione annuale o di riunione straordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto all'art.13 dello Statuto.

ARTICOLO X

Paragrafo 1. RIUNIONI PER LE NOMINE.

Assieme alla convocazione della Riunione Annuale il Comitato elettorale dovrà comunicare gli eventuali nominativi dei candidati alle cariche da eleggere. Tutti i soci in regola al momento della riunione sono comunque candidabili ed eleggibili a tutte le cariche, ciascuno nelle rispettive attribuzioni. La presenza fisica dei singoli candidati non è necessaria ai fini della loro eleggibilità, purché abbiano avuto modo di manifestare la propria disponibilità all'assunzione delle cariche per le quali sono proposti in votazione.

Paragrafo 2. SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI VOTO.

Il socio sospeso dal diritto di voto per mancato pagamento delle quote verso il proprio Leo o Lions Club o per debiti verso il LFI può essere provvisoriamente riammesso se si impegna formalmente a regolarizzare la propria posizione

debitoria entro 30 giorni dalla data della riunione. Il Segretario ha il compito di verificare il puntuale assolvimento dell'obbligo nei tempi stabiliti. Il mancato adempimento dell'impegno formale assunto dal socio costituisce motivo per l'eventuale espulsione secondo le modalità dell'art.IV dello Statuto.

Paragrafo 3. ELEZIONE.

L'elezione degli Officers incaricati alle varie cariche avviene di norma per scrutinio segreto. In casi eccezionali e a seguito di preventiva mozione d'ordine approvata con voto unanime della Assemblea è ammessa l'elezione per acclamazione. In caso di parità di voti tra due candidati nella votazione a scrutinio segreto si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità lionistica.

Per nessuna ragione potrà essere ammessa la votazione palese (per alzata di mano) nell'ambito di elezioni alle varie cariche.

I Coordinatori Territoriali sono designati dal Presidente e vengono approvati dal CD. Gli Officer e i Coordinatori Territoriali potranno partecipare alle riunioni del CD su invito del Presidente senza diritto di voto.

Le cariche elettive nell'ambito del LFI sono incompatibili con analoghe cariche conferite nell'ambito di Gruppi, Associazioni e Fondazioni Tematiche attive nell'ambito del MD 108 ITALY. Il socio che si trovasse nelle condizioni di svolgere analoghi incarichi presso tali raggruppamenti dovrà entro dieci giorni dalla nomina decidere a quale carica rinunciare.

ARTICOLO XI

Paragrafo unico. Quote e contributi.

Nessuna quota associativa è dovuta a titolo di appartenenza al LFI. Tutti i soci, nell'ambito delle proprie prerogative, sono tenuti a concorrere alle sole spese amministrative, secondo quanto deliberato dalla riunione annuale in tema di conto economico.

Quando per la realizzazione di attività diservizio di rilevante impegno economico si rende necessaria la movimentazione di cospicue somme di denaro il LFI, su indicazione del Consiglio Direttivo, può agire in rapporto di partnership con Lions o Leo Clubs o con singoli Distretti del MD 108 ITALY.

ARTICOLO XII

Paragrafo 3. POLITICHE DI PARTITO / SETTARISMO RELIGIOSO

Nessuna delle attività del LFI può comportare la promozione di candidati alle cariche pubbliche, alle cariche lionistiche, nè alcuno può trarne vantaggio per carriere personali. La segnalazione di eventuali premi conseguiti potrà essere inserita nei curricula privati dei soci limitatamente alla sola menzione del tema del concorso, dell'anno, e della collocazione in graduatoria.

L'infrazione di questa prescrizione costituisce causa per l'eventuale espulsione ai sensi dell'art.IV dello Statuto

ARTICOLO XV

Paragrafo unico. FONTI NORMATIVE.

Sono fonti normative nell'ordine: gli Statuti ed i Regolamenti Internazionali, Multidistrettuali e di Club della Associazione dei Lions Club International, il Codice Civile e le leggi dello Stato Italiano, le consuetudini e gli usi. La prassi parlamentare è ispirata alla Robert's Rules of Order Newly Revised.

